Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 175

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Martedì 28 Giugno

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 30 giugno 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, Firenze).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5704 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo potrà autorizzare i comuni e le provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiore di lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 20.

Art. 2. È abrogato l'articolo 4 del decreto del 27 settembre 1863, n. 1484.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 19 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Il Numero 5705 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, in aumento al consolidato 5 per cento, una rendita di lire seimila (L. 6000), con godimento dal 1° genn. 1870 a titolo di dotazione inerente al maggiorasco creato a favore del generale barone Antonio Bonfanti dal decreto del 4 ottobre 1810, e da lui passato nel dottore Antonio Tarchini-Bonfanti, nipote e figlio adottivo del prenominato barone, sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 del Regio decreto del 30 novembre 1865, n. 2606, e salva la iscrizione della ipoteca in ordine al successivo articolo 25 del decreto medesimo.

Art. 2. Al capit. 171 del bilancio passivo del Ministero delle Finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire cinquantamila (L. 50,000) per soddisfare al dottore Antonio Tarchini-Bonfanti le rendite decorse della dotazione suddetta dal 1° luglio 1859 a tutto l'anno 1869; così concordata e liquidata fra il Ministero ed esso Tarchini-Bonfanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 19 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Il N. 5686 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per la Marina;

Vista la legge del 5 maggio 1869, n. 5041;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento, visto per ordine Nostro dai Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina, per lo eseguimento della legge del 5 maggio 1869 sul servizio semaforico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 22 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Gadda.
G. Acton.

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO SEMAFORICO.

Titolo I. — *Ordinamento del servizio.*

Art. 1. Il servizio dei posti semaforici è retto dalla legge del 5 maggio 1869, n. 5041, dal decreto Reale del 4 aprile 1869, n. 4990, e dai decreti e regolamenti pei telegrafi, in quanto non si provvede alla specialità del servizio semaforico col presente regolamento.

Art. 2. Il servizio semaforico ha per iscopo:
a) La sorveglianza del mare e delle coste;
b) Le osservazioni meteorologiche, principalmente quelle che interessano la navigazione;
c) La corrispondenza fra i bastimenti e la terra.

Art. 3. La collegazione dei posti semaforici colle linee elettro-telegrafiche ha luogo per mezzo di fili telegrafici o di posti ripetitori.

Art. 4. Il servizio nei posti semaforici è esercitato da impiegati scelti fra quelli indicati all'art. 4 della legge organica, e nominati, per decreto ministeriale, nel numero e collo stipendio risultanti dalla tabella annessa al presente regolamento.

Art. 5. Gli impiegati semaforici sono parificati ai commessi telegrafici, dipendono dai sotto-ispettori preposti alle sezioni e dai direttori compartimentali, sono per gli aumenti di stipendio soggetti alle norme stabilite pei commessi, ed adempiono, tanto se capiposti, quanto se impiegati semplici, a tutti gli obblighi imposti dai regolamenti in vigore, nonchè dalla legge organica e dal presente regolamento.

Art. 6. È accordato agli impiegati dei posti semaforici l'alloggio gratuito nel locale del posto o nelle sue adiacenze, restando loro la cura di fornirlo dei mobili e delle masserizie.

Art. 7. A ciascun posto sono addetti almeno due impiegati.

I capiposti sono scelti fra essi dalle direzioni compartimentali.

Art. 8. A ciascun posto è addetto un fattorino che abbia i requisiti voluti pei fattorini degli uffici telegrafici elettrici: esso è nominato dal direttore generale dei telegrafi, ed è retribuito mensilmente entro il limite di lire seicento annuali.

Art. 9. È accordata a ciascun posto semaforico una indennità annua per le spese d'ufficio, da fissarsi caso per caso per decreto ministeriale; questa indennità è pagata al capoposto per sopperire alle spese predette.

Art. 10. Il Ministero della Marina per le scoverte ricognizioni dei bastimenti in tempo di guerra, ed ogni qualvolta lo creda conveniente, potrà destinare dei suoi dipendenti in missione nei posti semaforici.

In tali casi i due Ministeri della Marina e dei Lavori Pubblici si concerteranno tra loro circa le attribuzioni dei rispettivi impiegati ed i loro reciproci rapporti.

Art. 11. Lo scambio dei segnali si fa mediante il codice commerciale internazionale, tanto fra i semafori, quanto fra questi ed i bastimenti di tutte le nazioni che vi hanno aderito.

Art. 12. L'orario dei posti semaforici è stabilito nei casi ordinarii dal sorgere al tramontare del sole.

Art. 13. Ciascun posto semaforico è obbligato a trasmettere ad ogni ora il segnale di attenzione al posto semaforico od ufficio elettrico col quale trovasi in corrispondenza immediata.

È fatta eccezione pei posti ripetitori, pei quali basta ripetere il segnale ricevuto dal posto più distante dalla rete telegrafica elettrica.

Art. 14. Istruzioni speciali saranno dettate pei casi nei quali sia necessario il servizio di notte.

Titolo II. — *Ammissione degli impiegati semaforici.*

Art. 15. I posti d'impiegato semaforico sono dati, in seguito ad esami, agli impiegati in disponibilità di lodevole condotta già addetti al servizio medesimo, purchè non abbiano oltrepassata l'età di cinquant'anni.

Art. 16. In mancanza d'impiegati in disponibilità già addetti al servizio semaforico, questi posti sono dati, pure in seguito ad esami, a uomini di mare di lodevole condotta, della Marina Reale in fin di ferma, o, in mancanza, della Marina di commercio, che avessero navigato almeno cinque anni, purchè non abbiano meno di venticinque anni d'età, nè più di quaranta.

Art. 17. Tanto gli impiegati in disponibilità, quanto gli uomini di mare, sono sottoposti ad un primo esame, nel quale devono provare:
a) Che godono buona vista;
b) Che sono esenti da infermità incompatibili col servizio che devono prestare;
c) Che hanno buona scrittura;
d) Che sono capaci di fare un rapporto per iscritto;
e) Che conoscono le prime quattro regole di aritmetica ed il sistema metrico decimale;
f) Che conoscono la rosa dei venti e le diverse unità di misura per le lunghezze usate dalla Real Marina.

Art. 18. I candidati esaminati sono quindi classificati in ordine di merito, e, scelti i migliori tra gli idonei approvati, nel numero che sarà stato preventivamente stabilito dalla Direzione generale dei telegrafi, sono destinati in un posto elettro-semaforico a farvi un tirocinio gratuito per due mesi.

Durante questo tempo gli impiegati in disponibilità non ottengono alcun'altra retribuzione oltre quella di cui sono provveduti.

Al tirocinio per due mesi in un posto elettro-semaforico l'amministrazione può sostituire un corso pratico di telegrafia elettrica e semaforica di egual durata.

Art. 19. Compiuto questo tirocinio, sono sottoposti ad un secondo esame d'idoneità sulle seguenti materie:
a) Descrizione e maneggio della macchina semaforica, e conoscenza dei guasti e del modo di ripararli;
b) Descrizione e maneggio degli apparati elettrici;
c) Descrizione, preparazione e manutenzione della pila;
d) Descrizione del circuito telegrafico elettrico, disposizione degli apparati, ricerca e riparazione dei guasti;
e) Conoscenza e manutenzione del parafulmine Franklin;
f) Conoscenza dell'uso del termometro, del barometro, dell'igrometro e della bussola di rilevamento;
g) Conoscenza della forma e denominazione dei diversi bastimenti e delle bandiere dei diversi Stati;
h) Pratica del Codice commerciale internazionale;
i) Conoscenza dei regolamenti telegrafici.

Art. 20. I migliori tra gli idonei nel secondo esame conseguiscono i posti vacanti.

Art. 21. Gli idonei nel secondo esame, che non poterono essere nominati perchè eccedenti il numero fissato, possono essere chiamati ad occupare i posti che nel corso d'un anno si facessero vacanti.

Art. 22. I dichiarati inammessibili sono licenziati.

Titolo III. — *Sorveglianza del mare e delle coste.*

Art. 23. I posti semaforici devono informare con telegramma il comando in capo del dipartimento marittimo in cui si trovano:
a) Di tutte le navi da guerra e di quelle adoperate come trasporti militari, od italiane od estere, le quali siano in vista, indicandone la nazionalità, la direzione, la forza, le manovre;
b) Di tutti gli avvenimenti straordinari che succedessero nelle loro acque, come investimenti, naufragi, incendi, piraterie, approdi furtivi in caso di contagio e simili.

Di questi avvenimenti straordinari informano eziandio le autorità politica e marittima militare e mercantile del luogo più prossimo ove risiedono; qualora le dette autorità non fossero quelle del capoluogo di provincia o del comando dipartimentale marittimo, o della capitaneria di porto, debbono anche contemporaneamente darne avviso all'autorità politica del capoluogo stesso, alla dipartimentale militare, nonchè alla compartimentale della capitaneria in cui trovasi il semaforo, valendosi del telegrafo.

Art. 24. Devono informare le autorità politica e doganale locale, od, in mancanza, con telegramma quelle più prossime, dei bastimenti a vela ed a vapore che danno sospetto di esercitare il contrabbando.

Art. 25. In ogni tempo porgono alle autorità politica, doganale e marittima le notizie di cui

APPENDICE

MONOGRAFIA ARTISTICA

LE PORTE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI IN FIRENZE

(*Continuazione* — Vedi il n. 113)

II.

Prima Porta di Lorenzo Ghiberti.

La seconda porta storiata che ebbe il Battistero nostro è quella dal lato di tramontana, cioè in faccia alla colonna di San Zanobi.

Lasciando da parte quanto su di essa ha detto di vero e di errato il Vasari, nella vita di Lorenzo Ghiberti, ci atterremo a quello che il Ghiberti medesimo scrisse in proposito nei suoi commentarii, ed alle notizie registrate negli spogli fatti dal senatore Strozzi e dal Patch, su i libri dell'arte di Calimala. Così facendo, cammineremo più speditamente, ed eviteremo le confusioni che nascerebbero dal combattere gli errori tanto dello storico aretino quanto di coloro i quali intesero di commentarlo o di confutarlo con critiche alle quali mancava la base dei fatti (1).

Aveva il Ghiberti nel 1400 abbandonato Firenze, ed erasi recato a Pesaro in compagnia di un pittore il quale doveva dipingere a Pandolfo Malatesta alcune camere. Mentre attendeva, essendo l'animo suo *alla pittura in grande parte volto*, con grandissima diligenza ai lavori affidatigli onde ritrarne utile ed onore, ebbe notizia dagli amici suoi di Firenze, come i governatori del tempio di San Giovanni Battista si fossero determinati ad aprire (come si dice modernamente) un concorso per allogare al miglior maestro l'opera della seconda porta di quella chiesa.

« Per tutte le terre d'Italia (così il Ghiberti) moltissimi dotti maestri vennono per mettersi a questa prova et a questo combattimento. Chiesi licenza dal signore e dal compagno, sentendo il signore il caso, subito mi diè licenza.

« Insieme cogli altri scultori, fummo innanzi agli operai di detto tempio.

« Fu a ciascuno dato quattro tavole di ottone: la dimostrazione vollono i detti operai e governatori di detto tempio fu che ciascuno facesse una istoria di detta porta, la quale storia elessono fusse la immolazione di Isaach (2); e ciascuno dei combattitori facesse una medesima istoria. Condussonsi dette prove in un anno; e a quello vinceva doveva esser data la vittoria. Furono i combattitori questi: Filippo di Ser Brunellesco, Simone da Colle, Niccolò d'Arezzo, Jacopo della Quercia di Siena, Francesco di Valdombrina, Niccolò Lamberti (3). Fumo sei a fare detta prova, la quale pruova era dimostrazione di gran parte dell'arte statuaria. Mi fu conceduta la palma della vittoria da tutti i periti, e da tutti quelli che si provarono meco. Universalmente mi fu conceduta la gloria, senza alcuna eccezione. A tutti parve avessi passato gli altri in quello tempo senza veruna eccezione, con grandissimo consiglio et esaminazione di uomini dotti. Vollono gli operai di detto governo il giudizio loro scritto di loro mano: furono uomini molto periti, tra pittori e scultori d'oro, di argento e di marmo. I giudicatori furono trentaquattro, tra della città e dell'altre terre circustanti. Da tutti fu dato in mio favore la soscrizione della vittoria e consoli ed operai e tutto il corpo dell'arte mercatoria, la quale ha in governo il tempio di Santo Giovanni Battista. Mi fu conceduto e determinato facesse detta porta d'ottone sul detto tempio, la quale condussi con grande diligenzia: e questa è la prima opera. »

A simiglianza della porta di Andrea Pisano divise il Ghiberti la sua in ventotto compassi o quadri. Nei venti superiori espresse le principali storie del *Nuovo Testamento*, e negli otto inferiori gli evangelisti e i dottori della Chiesa. Nei sodi che dividono i quadri ricorrono in giro ramicelli d'ellera, e dalle testate sporgono testine d'intiero rilievo di sibille e di profeti.

Non prima del dì 23 novembre 1404 si alluogava a Lorenzo Ghiberti ed al patrigno suo, Bartolo di Michele il lavorio della porta, a sollecitare il quale furono eletti Matteo di Giovanni Villani, Palla di Noferi degli Strozzi e Niccolò di Luca di Feo. Portava la convenzione, stabilita di comune accordo, che Lorenzo lavorasse di sua mano *le figure, alberi e simili cose*, e che dovesse dare compiuti tre compassi ogni anno, cominciando a contare dal primo giorno del mese di dicembre di quel medesimo anno. Fu pure convenuto che Lorenzo avesse facoltà di valersi dell'opera di Bartolo e di torre in suo aiuto quanti altri maestri avesse reputato necessarii al bisogno. I due ricordati artisti, così la convenzione, non dovevano mettere *se non la loro fatica*, a tutte le altre spese avrebbe provveduto l'Opera. La provvisione annua per i medesimi fu fissata in fiorini dugento (4).

Circa tre anni dopo la stipulazione di questa convenzione non avendo Lorenzo osservate le condizioni di consegnare al termine di ogni anno i tre compassi compiuti, fu mestieri devenire ad un nuovo concordato, che è in data del 1° di giugno del 1407, il quale parla nel modo seguente:

« Seguiti il detto Lorenzo il lavorio cominciato della detta porta, e finchè non sarà finito non possa pigliare a fare altro lavoro senza licenza dei Consoli, e finito che sia deva aspettare un anno per vedere se dall'arte gli vorrà esser dato a fare altro lavoro.

« Deva avere per suo magisterio fiorini 200 all'anno.

« Deva ogni giorno, che si lavora, lavorare di sua mano tutto il dì, come fa chi sta a provvisione, e scioperandosi, lo sciopero gli debbe esser messo a conto, e scritto in su un libro fatto apposta.

« Deva il detto Lorenzo lavorare di sua mano in cera e ottone, e massimamente in su quelle parti che sono di più perfezione, come capelli, ignudi, e simili.

« Deva trovar lui i lavoranti, ma il salario gli deva essere stabilito dai consoli.

« Non deva mettere, se non la sua fatica, e magisterio, e ogni materia e istrumento gli deva esser dato dall'arte. »

Le molte opere che venivano di mano in mano ordinate al Ghiberti impedirono il sollecito procedimento dei lavori della porta, la quale ebbe il suo totale compimento nel 1424; e fu messa al posto (cioè in faccia alla cattedrale, d'onde era stata tolta quella di Andrea) a dì 20 di aprile di quello stesso anno (5).

Ebbe Lorenzo, in tutto il tempo trascorso dalla prima alla seconda convenzione, unitamente ai maestri che lo aiutarono nel lavoro della porta, fiorini d'oro 882; e dal 1403 al 1411 libbre 5654. 11 di ottone, detto di ritaglio, parte a lire 6 e parte a lire 6 1/2 la libbra. Furono consumate altresì libbre 1739. 8 di cera, oltre le quali libbre 69. 4 date ai lavoranti in *falcole* (moccoletti) *per tornare la sera a casa*.

Secondo nota il Ghiberti nel suo commentario la porta ascende al peso di 34. migliaia di libbre, e vi fu speso, compreso l'adornamento del fregio, circa ventiduemila fiorini di oro (6).

Le statue di bronzo che si vedono attualmente sopra la porta vennero alluogate addì 10 di dicembre del 1506 a Giovan Francesco di Bartolommeo Rustici, affine di togliere quelle *goffissime*, che vi erano state poste anticamente. Le fuse in bronzo, maestro Bernardino d'Antonio da Milano, del qual getto ebbe liberi da ogni spesa fiorini 120, col patto di pagare fiorini 300 di oro al Rustici, qualora il getto fosse riuscito infelice. Addì 21 di giugno del 1511 furono messe al posto.

(*Continua*)

(1) Vedasi in proposito del Ghiberti il bellissimo *Commentario* che gli annotatori del Vasari (Ediz. Le Monnier) aggiunsero alla vita di quell'artista, e lo specchio cronologico ad esso unito (Tomo 3, pag. 126.)

(2) Questo modello, unitamente ad un altro che si dice essere del Brunellesco, si conserva attualmente nel Museo Nazionale (Palazzo Pretorio).

Da uno spoglio dei libri dell'arte abbiamo la seguente notizia:

« Dorossi il compasso della storia di Abramo del *Testamento Vecchio* per far prova di diversi maestri e pigliare chi meglio facesse. Deliberossi poi mettere nella porta sopraddetta il *Testamento Nuovo*, e si riserbò la detta storia per metterla nell'altra porta se *Testamento Vecchio* vi si facesse; vi si messe d'oro in dorare detta storia, 92. 3. — »

(3) Il Ghiberti dopo di aver designati sette concorrenti, dice di poi che erano sei. Questa contradizione del Ghiberti potrebbe far supporre che di sette inscritti concorressero soltanto sei; ma osservando bene si rileva l'errore di uno stesso nome scritto due volte, inquantochè Niccolò d'Arezzo e Niccolò Lamberti sono una sola e medesima persona.

(4) Equivalgono approssimativamente a lire 880,000.

(5) Nella prima convenzione fatta cogli operai si trova che ebbe aiuti al lavorio di questa porta: Bandino di Stefano Domenico di Giovanni, Giovanni di Francesco, Guglielmo di Ser Andrea, Maso di Cristofano, Michele dello Scalcagna, Donato di Niccolò di Betto Bardi (*Donatello*), Michele di Niccolaio, Antonio di Tommaso, nipote di Bandino, Jacopo d'Antonio da Bologna, Bernardo di Piero e Michelozzo di Bartolommeo (*Michelozzi*), il quale lavorò più tempo a quell'opera per 75 fiorini all'anno.

(6) Dopo la seconda convenzione troviamo notati i seguenti lavoranti; fra' quali ve ne hanno molti di quelli già ricordati; Bandino di Stefano a 75 l'anno. Ebbe in tutto 87. 12. 0 — Giuliano di Ser Andrea a 75 l'anno. Ebbe in tutto 179. 13. 10, *item* 120 in circa — Donato di Niccolò di Betto Bardi (*Donatello*) a 75 l'anno. Ebbe in tutto 8. 4. 0 — Maso di Cristofano, in primo a 55 e di poi a 75 l'anno. Ebbe in tutto 113. 6. 2, *item* 87. 1. 4, *item* 131. 7. 8 — Domenico di Giovanni 38 l'anno. Ebbe in tutto 38 — Bernardo di Piero a 26 l'anno. Ebbe in tutto 6 5 4 — Nanni di Francesco a 24 l'anno. Ebbe in tutto 11 — Francesco di Giovanni detto Bruscaccio, a 25 l'anno. Ebbe in tutto 3 18. 2 — Cola di Liello di Pietro da Roma ebbe in tutto 13. 19. 2 a 48 l'anno — Francesco di Marchetto da Verona a 4 il mese ebbe in tutto 13. 4 d'oro — Giuliano di Giovanni da Poggibonsi, per fanciullo, per 6 l'anno ebbe in tutto 6 — M° Antonio di Domenico di Cicilia a 5 il mese. Ebbe in tutto 3. 13. 6 — Bartolo di Michele (*Patrigno di Lorenzo*) a 75 l'anno. Ebbe in tutto 197. 1. 7 — Bernardo di Piero Ciuffagni a 45 l'anno. Ebbe in tutto 1[illegible] — Domenico di Giovanni a 48 l'anno. Ebbe in tutto 147. 16. 6, *item* 67. 1. 1 — Zanobi di Piero a 16 l'anno. Ebbe in tutto 66. 15. 11 — Niccolò di Lorenzo a 25 l'anno. Ebbe in tutto 21 — Jacopo di Bartolomeo fanciullo, a 6 l'anno, di poi a 9. Ebbe in tutto 16 — Giuliano di Monaldo a 18 l'anno. Ebbe in tutto 16. 14. 3 — Pagolo di Dono (*Paolo Uccello*), garzone di bottega a 5 l'anno e di poi a 7. Ebbe in tutto 20. 10 — Matteo di Donato a 60 l'anno. Ebbe in tutto 190 in circa; di poi a 75 l'anno. Ebbe in tutto 190 in circa. — Bartolo di Niccolò a 75 l'anno. Ebbe in tutto 64. 13. 10 — Niccolò di Baldovino a 8 l'anno. Ebbe in tutto 7. 12. 5 — Si trovano poi notati nuovamente, Bartolo di Michele che a 50 l'anno ebbe in tutto 48. 19. 9, e Pagolo di Dono a 25 l'anno, il quale ricevè in tutto 31. 1. 7.

sono richiesti intorno alla sorveglianza del mare e delle coste.

Art. 26 In tempo di guerra seguono le istruzioni speciali che loro vengono date.

TITOLO IV. — *Osservazioni meteorologiche.*

Art. 27. I posti semaforici devono tener conto in un registro delle indicazioni del termometro e del barometro, della direzione ed intensità del vento, dello stato del mare, dello stato del cielo.

Art. 28. Possono essere incaricati della trasmissione telegrafica delle loro osservazioni alle autorità che venissero indicate dalla Direzione generale dei telegrafi, di concerto colle amministrazioni interessate.

Art. 29. I più interessanti presagi dell'ufficio centrale meteorologico sono trasmessi come telegrammi di servizio e telegrafati ai posti semaforici, i quali devono gratuitamente segnalarli ai bastimenti in navigazione, quando ne siano richiesti.

In caso di presagita tempesta, sarà dai posti semaforici innalzato sull'albero il segnale corrispondente.

Art 30. Nel caso si volesse che qualche posto semaforico facesse il servizio di stazione metereologica, saranno presi gli occorrenti concerti fra la Direzione generale dei telegrafi e la Direzione dell'ufficio centrale meteorologico, e si forniranno i posti medesimi degli strumenti che fossero riconosciuti necessari.

TITOLO V. — *Servizio della corrispondenza.*

Art. 31. I posti semaforici, oltre al disposto dell'art. 29, comunicano ai bastimenti, cui sono diretti, i telegrammi che all'uopo ricevono dalle autorità governative o dai privati, tanto che siano consegnati personalmente, quanto che siano ricevuti per mezzo del telegrafo o di altri posti semaforici, e parimenti trasmettono i telegrammi, che ricevono dai bastimenti alle autorità ed ai privati cui sono diretti.

Art. 32. I telegrammi sono di due specie: telegrammi terrestri e telegrammi marittimi; i primi sono quelli che toccano solamente le linee elettriche e semaforiche, i secondi sono quelli che rendono necessario lo scambio di segnali fra bastimenti e semafori, e si suddividono in telegrammi originari dai bastimenti, e telegrammi a destinazione dei bastimenti.

Art. 33. I telegrammi marittimi e quelli spediti dagl'impiegati semaforici nei casi preveduti dal regolamento generale sul servizio telegrafico, ed in quelli contemplati dagli articoli 23, 24, 25, 28, 29 del presente regolamento, devono, nei posti semaforici, avere la priorità su tutti gli altri.

Art. 34. I telegrammi a destinazione dei bastimenti devono essere compilati o nella lingua del paese ove è situato il semaforo, od in gruppi.

I soli segni ammessi nella formazione dei gruppi sono le diciotto consonanti B C D F G H J K L M N P Q R S T V W; ciascun gruppo non deve contenere più di quattro segni e può avere un significato segreto convenuto col destinatario, o rappresentare una frase del Codice, a piacere dello speditore; però in entrambi i casi i telegrammi sono considerati e tassati come telegrammi segreti

Art. 35. Un bastimento che voglia che il suo telegramma sia trasmesso a destinazione in gruppi, deve avvisarne il semaforo.

Art. 36. L'indirizzo, le indicazioni eventuali e il nome dello speditore devono scriversi sempre in linguaggio ordinario nei telegrammi a destinazione dei bastimenti, ed in frasi del Codice in quelli originari dai bastimenti.

Non è obbligatorio nei telegrammi originari dai bastimenti il nome dello speditore.

Art. 37. L'impiegato semaforico che riceve un telegramma in linguaggio ordinario da trasmettersi ad un bastimento, lo traduce e trascrive in segnali del Codice.

Se le frasi da telegrafare non trovansi nel Codice, decompone il telegramma in membri di frasi o parole, essendo vietata qualsiasi alterazione.

Ricevendo da un bastimento un telegramma che non sia stato richiesto d'inoltrare in gruppi, lo traduce e lo trascrive in italiano prima di trasmetterlo, a meno che debba telegrafarlo ad un posto ripetitore, nel qual caso non traduce il telegramma, ma lo trasmette come lo ha ricevuto, restando all'ultimo posto la cura della traduzione.

Trasmettendosi ad un posto ripetitore un telegramma da consegnarsi compilato in gruppi, il semaforo ripetitore ne deve essere avvisato.

Queste traduzioni e trascrizioni si devono fare prima della trasmissione e sugli stampati in uso per la telegrafia elettrica.

Art. 38. Quando il telegramma proviene da un bastimento, il nome del bastimento è telegrafato nel preambolo dopo il nome del semaforo che lo riceve, ed è riprodotto dall'ufficio ricevente nella copia che si consegna al destinatario.

Invece del nome del bastimento essendo d'ordinario segnalato il suo gruppo distintivo, se il bastimento è nazionale si ricerca il nome nella lista dei bastimenti italiani; se è estero si trasmettono a destinazione le quattro lettere componenti il suo gruppo distintivo, seguite dal nome della nazione.

Art. 39. Se fu richiesto dal bastimento che la trasmissione d'un telegramma abbia luogo in gruppi, si seguono, pel computo delle parole da indicarsi nel preambolo della trasmissione sulle linee elettriche e da servir di base per la riscossione della tassa, le norme della Convenzione telegrafica internazionale pei telegrammi in cifre e lettere segrete.

Nel caso contrario il computo è fatto sul numero delle parole risultanti nel telegramma tradotto in lingua italiana.

Art. 40. La trasmissione semaforica dei telegrammi fra i bastimenti e i posti ha luogo nell'ordine seguente:

1° Caso. *Trasmissione da un bastimento*:

a) Gruppo distintivo del bastimento;

b) Nazionalità del bastimento;

c) Segnale che annuncia se il telegramma dovrà spedirsi in gruppo o tradotto, se cioè è segreto od ordinario;

d) Indirizzo;

e) Testo;

f) Nome del mittente (questa indicazione non è necessaria se il telegramma proviene dal capitano del bastimento).

2° Caso. *Trasmissione ad un bastimento*:

a) *Se il bastimento è nazionale.* Gruppo distintivo del bastimento.

Se il bastimento è estero. Nome del bastimento tradotto in segnali a mezzo della seconda parte del Codice;

b) Nazionalità del bastimento;

c) La parola telegramma;

d) Nome del destinatario (questa indicazione non è necessaria se nell'indirizzo del telegramma non fu indicato il nome della persona cui è diretto, intendendosi così diretto al capitano);

e) Luogo d'origine del telegramma;

f) Data del telegramma (se non è dello stesso giorno);

g) Testo;

h) Firma.

Art. 41. Per ben distinguere le diverse parti del telegramma, indirizzo, testo e firma, i bastimenti possono separare i segnali di ciascuna di esse mediante l'innalzamento d'un segnale speciale, p. e., d'un pallone solo.

Art. 42. Non essendo il preambolo uguale per la trasmissione semaforica e per quella elettrica, il posto semaforico deve modificarlo prima di rispedirlo sulle linee od al bastimento.

Art. 43. I posti semaforici non collegati alle linee telegrafiche elettriche corrispondono fra di loro, e col posto ad esse collegato, cogli stessi segnali e colle stesse norme usate per la corrispondenza coi bastimenti.

Art. 44. Quando un posto semaforico ha ricevuto un telegramma da trasmettere ad un bastimento italiano, deve invitare tutti i bastimenti nazionali della specie che fosse indicata nel telegramma, che passano o si trovano in vista, a segnalare il proprio gruppo distintivo.

Se il bastimento, a cui è destinato il telegramma, è estero, devesi fare il segnale di telegramma a tutti i bastimenti della stessa nazione e specie, e, dopo avere ottenuta risposta da essi, segnalare il nome del bastimento nel modo indicato all'art. 40.

Quando è riconosciuto il bastimento cui è diretto il telegramma, questo gli è immediatamente trasmesso.

Art. 45. Se parecchi bastimenti, pei quali il posto semaforico ha dei telegrammi, segnalano simultaneamente il proprio gruppo distintivo, i telegrammi sono trasmessi secondo l'ordine regolamentare di precedenza, ed in ciascuna classe in ordine di data d'arrivo.

Art. 46. Quando un posto semaforico non ha potuto segnalare al bastimento un telegramma di Stato entro quattro settimane dalla data di presentazione, ne dà avviso d'ufficio per telegrafo al mittente nel mattino del 29° giorno, e se non riceve ordine di continuare a presentarlo per un nuovo periodo di trenta giorni, trascorso il trentesimo lo mette allo scarto.

Art. 47. Ciascun posto semaforico ha un giornale di servizio in cui segna gli estremi della trasmissione o ricezione dei telegrammi che trasmette ai bastimenti o che ne riceve, ed un altro in cui segna gli estremi della trasmissione e del ricevimento dei telegrammi per mezzo della linea elettrica, o di un altro posto semaforico con cui si trovi collegato.

Se il posto semaforico è solamente ripetitore, ha un solo giornale, e vi trascrive gli estremi dei telegrammi due volte: l'una nell'atto del ricevimento, l'altra nell'atto della trasmissione.

Art. 48. I telegrammi provenienti dai bastimenti prendono un numero d'ordine mensuale di entrata nel posto semaforico, e questo numero è segnato coi principali estremi del telegramma nel primo giornale di servizio, del quale è parola nell'articolo 47.

Nell'atto della riproduzione queste indicazioni sono ripetute sul relativo giornale di servizio.

Art. 49. I telegrammi spediti dai posti semaforici in forza degli articoli 23, 24, 25, 28 del presente regolamento prendono il numero d'ordine mensuale sui bullettari dei telegrammi a credito.

I telegrammi preveduti dall'articolo 29 prendono il numero d'ordine sul bullettario dei telegrammi di servizio.

Art. 50. Le bullette figlie dei telegrammi ricevuti dai bastimenti o spediti dai posti semaforici, in base agli articoli 23, 24, 25, 28, pei quali l'Amministrazione dei telegrafi deve assumere credito da altra amministrazione governativa, si lasciano attaccate alle bullette madri, e si mandano in fin di mese alla Direzione compartimentale, e da questa alla Direzione generale, come si pratica per tutti i telegrammi a credito.

Art. 51. I telegrammi provenienti dalle linee elettriche o da altri posti semaforici sono considerati come di transito nei posti semaforici che li trasmettono ai bastimenti.

Art. 52. I telegrammi provenienti dai bastimenti sono considerati come di arrivo, se il recapito ne è fatto dal posto semaforico ricevente.

In caso diverso sono considerati come di transito.

Art. 53. I posti semaforici debbono spedire alla Direzione compartimentale, da cui dipendono, tutti i telegrammi sia d'arrivo, di partenza o di transito con le rispettive traduzioni o composizioni.

E loro vietato di tener copia dei telegrammi.

Art. 54. Nel giornale si segnano al posto del luogo d'origine, il gruppo distintivo ed il nome del bastimento.

In questo stesso registro si segnano tutte le cause che impedissero la corrispondenza e tutte le altre notizie che potessero interessare i diversi servizi affidati ai posti semaforici, come, per esempio, le mosse dei bastimenti che devono fare oggetto di telegrammi.

Art. 55. Se un bastimento non risponde al segnale di attenzione che deve precedere qualunque comunicazione, se ne prende nota nel giornale e sul telegramma che si avesse da trasmettere, designando qualche indicazione caratteristica del bastimento.

Art. 56. Nelle statistiche saranno inscritti distintamente i telegrammi, pei quali i posti semaforici avranno fatto uso dei segnali marittimi.

TITOLO VI. — *Tassazione dei telegrammi.*

Art. 57. Per la tassazione dei telegrammi originari dai bastimenti, o ai medesimi diretti, avrà vigore la tariffa pubblicata nel decreto Reale del 4 aprile 1869, n. 4990.

Art. 58. Pei telegrammi in gruppi segreti la doppia tassa è da riscuotersi solamente per il loro percorso sulle linee elettriche.

Art. 59. Sono considerati come telegrammi di servizio quelli spediti dagli impiegati semaforici nei casi preveduti dal regolamento generale sul servizio telegrafico ed in quelli speciali determinati dalla direzione generale dei telegrafi, come eziandio i telegrammi scambiati fra i posti semaforici ed i bastimenti della Real marina, quando si tratta di semplici comunicazioni tra gli uni e gli altri.

Art. 60. Sono considerati come telegrammi governativi a credito, verso i Ministeri dai quali dipendono le autorità cui sono diretti, oltre ai telegrammi generalmente dichiarati tali dalle vigenti disposizioni, quelli che, originari da bastimenti della Real marina o spediti da impiegati semaforici, sono diretti ad autorità governative italiane, in base al disposto dal presente regolamento.

TITOLO VII. — *Disposizioni complementari e transitorie.*

Art. 61. Per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici sarà stabilito il giorno dal quale sarà attivato il servizio semaforico coi bastimenti.

Art. 62. Ai segnalatori attualmente in servizio, riconosciuti idonei nel primo esame, saranno conservati gli assegnamenti, dei quali ora godono, fino all'esito del secondo esame.

Art. 63. Non si accettano telegrammi dai bastimenti a destinazione di località ove non esiste ufficio telegrafico.

Questa eccezione cesserà di aver effetto di mano in mano che qualche Stato prenderà i provvedimenti opportuni per la riscossione dal destinatario delle tasse dei telegrammi semaforici da inoltrarsi a destinazione per posta.

Firenze, 22 maggio 1870.

Visto d'ordine di S. M.
I Ministri
G. GADDA. — G. ACTON.

Pianta degli impiegati addetti al servizio semaforico

Numero	Stipendio annuo	Totale
80	1,000	80,000
SOMMA a calcolo pel servizio dei fattorini di cui all'art. 8.......		20,000
TOTALE . . L.		100,000

Annotazioni. — Le lire mille annuali sono il primo stipendio degli impiegati; questo stipendio aumenta di annue lire duecento dopo ogni quadriennio di servizio, fino a raggiungere quello di lire milleottocento secondo le norme stabilite pei commessi, ai quali sono parificati.

Firenze, 22 maggio 1870.

Visto d'ordine di S. M.
I Ministri G. GADDA — G. ACTON.

S. M. sopra proposta del Ministro della Guerra ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti del 2 giugno 1870:

Albertazzi cav. Marcello, capitano nel 21° reggimento fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 1400 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 giugno 1870;

Oddino Giov. Battista, luogotenente nel 6° reggimento fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego coll'annua paga di lire 900 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 giugno 1870;

Fracchia Giuseppe, sottotenente nel 18 reggimento fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 960 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 giugno 1870;

Guglieri Vincenzo, luogotenente nell'arma di fanteria (già nel 32° reggimento) in aspettativa per riduzione di corpo domiciliato a Piacenza, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego coll'annua paga di lire 900 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 giugno 1870.

Con RR. decreti del 4 giugno 1870:

Zecchini Francesco, sottotenente nel 28° reggimento fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 960 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 giugno 1870;

De Mauro Oronzo, capitano nel 1° reggimento bersaglieri, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia a norma della legge sullo stato degli uffiziali a far tempo dal 16 corrente mese.

Con RR. decreti del 9 giugno 1870:

Cassitto Federico, luogotenente nel 1° reggimento fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di lire 1080 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 corrente mese;

Croce Luigi, luogotenente nel 31° reggimento fanteria, id. id.;

Quaranta Giovanni, sottotenente nel 18° reggimento fanteria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Tremolada Silvestro Luigi, sottotenente nell'arma di fanteria (36° regg. fant.) in aspettativa per riduzione di corpo a Milano, id. id.;

Bruschetti Achille, sottotenente nell'arma del Genio, allievo della Scuola d'applicazione per le armi di artiglieria e genio, trasferito nell'arma di fanteria colla paga stabilita pel suo grado a far tempo dal 16 giugno 1870 e destinato al 68° regg. fanteria ove con anzianità 15 giugno 1866 seguiterà il sottotenente Cesati Paolo;

Taselli Francesco, id. id., id. id. al 60° regg. fanteria ove con anzianità 15 giugno 1866 seguiterà il sottotenente Cavalli Michele.

Con R. decreto dell'11 giugno 1870:

Parravicini Adolfo, luogotenente nel 60° regg. fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 corrente mese.

Con RR. decreti del 15 giugno 1870:

Pico Giuseppe, luogotenente nel 26° reggim. fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio coll'annua paga di L. 1,080 a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 corr. mese;

Mayneri bar. Giuseppe, capitano nel 6° regg. granatieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda a norma della legge 25 maggio 1852 a far tempo dal 16 corrente mese;

Camoccini Ercole, luogotenente nel 4° regg. fanteria, id. id.;

De Cattanei Carlo, luogotenente nel 3° regg. bersaglieri, id. id.;

Copello Edoardo, sottotenente nell'arma di fanteria (28° regg.) ora in aspettativa per riduzione di corpo a Torino, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Ragni Pietro, sottotenente nell'arma di fanteria (17° regg.) ora in aspettativa per riduzione di corpo a Sale (Alessandria) id. id.;

Ponzini Alberto, sottotenente nell'arma di fanteria (15° regg.) ora in aspettativa per riduzione di corpo in Ancona, rivocato dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina ed ammesso a far valere i suoi titoli per conseguire l'assegnamento che possa competergli giusta la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali.

S. M. sulla proposizione del Ministro della Marina in udienza del 9 giugno 1870 ha fatto la seguente disposizione:

Pavone Antonio, commissario di 2ª classe nel corpo di commissariato della marina militare, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Nella notificanza della Direzione Generale del Debito Pubblico del 18 giugno corr., inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 26 detto mese, n° 173, nella tabella dove sono descritte le *obbligazioni distrutte colle relative cedole degl'interessi dal* 1° *ottobre* 1869 *al* 30 *settembre* 1877 è stato erroneamente indicato il valore nominale delle 4943 obbligazioni di L. 200 in L. 998600 in luogo di L. 988600.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione:

Con decreto ministeriale in data 27 corrente mese è stata autorizzata l'ammissione nella 1ª divisione della R. Scuola di Marina (in Napoli) in qualità di allievi del 1° anno di corso dei giovani appresso indicati i quali riportarono l'idoneità prescritta nell'esame di concorso dai medesimi prestato in Livorno nanti la Commissione esaminatrice prevista dal R. decreto 20 settembre 1868.

Signori Garelli Aristide.
» Consiglio Luigi.
» Patella Luigi.
» Magliano Giovanni Battista.
» Borrello Edoardo.
» Ruspoli Mario.
» Troielli Paolo.
» Novellis Carlo.
» Capponi Piero.
» Pongiglione Agostino.
» Arnone Luigi.
» Lazzoni Eugenio.
» Strozzi Leone.
» Graziani Leone, sempreché faccia constare mediante validi documenti di essere regnicolo.

I medesimi dovranno presentarsi al comando della predetta 1ª divisione della R. Scuola di Marina in Napoli l'8 luglio p. v. provveduti del corredo fissato dalla tabella n° 1 annessa al R. decreto 20 settembre 1868.

Dato a Firenze, addì 27 giugno 1870.

Il Direttore Generale del personale e serv. militare
DEL SANTO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Esami di ammessione alla R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano.

Gli esami di ammessione abbracciano gli elementi d'aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al decreto ministeriale del 1° aprile 1856, n° 1538, della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale. Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammessione.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammessione si daranno in ciascun capoluogo delle provincie di Lombardia e della Venezia e si apriranno il 17 agosto prossimo.

Agli esami d'ammessione può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati.

Gli aspiranti devono presentare al R. provveditore agli studii della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo venturo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti.

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario.

3° Di una dichiarazione autenticata comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dovranno nel giorno 16 agosto presentarsi al R. provveditore agli studi della provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il Regio provveditore o l'ispettore nell'atto che le riceve, attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al Regio provveditore della provincia fra tutto il 4 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammessione i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari.

Milano, addì 19 aprile 1870.

Il Direttore della R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria
T. TOMBARI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Seconda pubblicazione*)

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento dei mandati sottodesignati, spediti dall'amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti in Firenze, ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di giorni dieci, e resteranno di nessun valore i titoli presenti.

Mandato n° 432, Es. 1870, in data 25 marzo 1870, per L. 1429, 90, intestato a Besenzon Pietro fu Gaetano, Pesavento Luigia ed Arrigossi avv. Luigi in restituzione di due depositi già inscritti ai num. 11211 e 11735, pagabile dalla Tesoreria di Verona.

Mandati n° 1901, Es 1869, e n° 256, Es. 1870, pari data, per le somme di L. 35,08 e 7, 86, come sovra intestati per pagamento degli interessi relativi a detti depositi.

Firenze, 15 giugno 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
G. GASBARRI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

A cominciare dal 1° luglio prossimo venturo entrerà in vigore la seguente tariffa speciale per i biglietti d'abbonamento di 2ª e 3ª classe, da Firenze a Prato e da Firenze a Pistoja, della quale potranno fruire soltanto gli impiegati delle amministrazioni centrali, gli studenti e gli operai.

La relativa domanda d'abbonamento dovrà essere corredata del visto della rispettiva amministrazione pei primi, del visto della direzione dell'istituto pei secondi e di una dichiarazione dei capi fabbrica, impresari, ecc., cui sono addetti per gli ultimi, restando nel resto in vigore le nome e disposizioni tutte che furono anteriormente emanate per gli abbonamenti sulle ferrovie di questa Società.

Prezzi:

Da Firenze a Prato, per un anno lire 200 la seconda classe; lire 150 la terza — Per sei mesi lire 105 la seconda; lire 75 la terza — Per tre mesi lire 65 la seconda; lire 45 la terza.

Da Firenze a Pistoja, per un anno lire 240 la seconda classe; lire 180 la terza — Per sei mesi lire 125 la seconda; lire 85 la terza — Per tre mesi lire 75 la seconda; lire 50 la terza.

— A cominciare dal 1° luglio p. v. il servizio diretto esistente fra le ferrovie meridionali austriache e del Tirolo, e quelle dell'Alta Italia, verrà esteso alle ferrovie meridionali italiane e romane, prendendovi parte le stazioni nominativamente designate nella relativa tabella.

— Siamo lieti di annunciare, dice il *Giornale di Padova* del 27, che i fratelli Giovanni e Francesco conte Ferri, desiderosi di arricchire la biblioteca comunale di opese preziose, con atto generoso fecero dono della magnifica raccolta di tutte le opere descritte nella Biblioteca femminile italiana del conte P. Leopoldo Ferri: raccolta con sommo dispendio e con perseverante amore fatta da quel fiore di gentiluomo, letterato, e poeta che fu il padre loro, conte Pietro Leopoldo Ferri.

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova*:

Nell'adunanza tenutasi sabato a sera nella sala della Società di letture e conversazioni scientifiche, sotto la presidenza del consigliere Eherenfreund, il socio cav. Agostino Virgilio dava lettura d'una sua memoria, che venne accolta con meritati applausi. Trattava in essa dell'ozio in Italia, delle sue cause, dei modi più acconci a combatterlo, e degli ostacoli che si frappongono tra noi allo sviluppo dell'attività del lavoro e della produzione. Seguiva quindi un'animata discussione, a cui prendevano parte i socii march. Pareto, l'avv. Virgilio, i signori Carenzano e marchese Pallavicini.

— I giornali di Napoli annunziano la morte dell'avvocato Emilio Civita, presidente del Consiglio direttivo dei Reali educandati femminili di quella città e già deputato al Parlamento nazionale.

— La *Cronaca Varesina* racconta che il giorno 22 corrente, verso le 10 ore del mattino, sui monti di Porto Ceresio una vipera di mediocri dimensioni strisciò ai piedi di alcuni boscaiuoli che ivi travagliavano. Uno di essi prese il rettile colle dita in modo da non venir morsicato, e per far una piacevolezza da ridere la scagliò con forza verso un suo amico, che se ne schermì, scuotendosi di dosso sul terreno quel malcapitato ospite. Allora il giuocatore si accinse a rinnovare la sua gherminella per lanciare una seconda volta la biscia al suo paziente compagno; non gli andò però il tentativo, chè l'irato serpentuccio gli punse un dito della mano. Scorsa appena mezz'ora, lo sgraziato uomo cadde boccone a terra in istato soporoso, per effetto dell'assorbito veleno. Indi fu trasportato a casa, dove i parenti di esso, fidandosi di certi rimedi affatto empirici, trascurarono di farlo visitare da persona dell'arte. Infatti il medico non fu presso il malato che troppo tardi, cioè 13 ore dopo l'avvenuta morsicatura, quando perciò il *virus* viperino aveva già invasa la massa del sangue. Tutti i suoi sforzi tornarono inutili, e l'infelice morsicato passò dal sopore alla morte, 28 ore dopo quel malaugurato trastullo col rettile traditore.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* che quel Consiglio comunale occupò tutta la tornata del 25 a discutere quale sussidio sia da accordarsi al San Carlo per i cinque anni per i quali ha avuto dal governo l'uso di detto teatro.

Il Consiglio deliberò, indipendentemente dalle offerte presentate, che la Giunta aprà trattative private, a condizione che il sussidio non oltrepassi le lire 350 mila pel primo anno e 250 mila per i successivi. Il teatro dovrebbe inoltre essere aperto per i primi di settembre, allorchè verrà inaugurata l'Esposizione internazionale marittima.

— Il telegrafo ci annunzia improvvisamente la morte di un illustre uomo di Stato inglese lord Clarendon. Nato nel 1800, egli entrò giovanissimo nella carriera diplomatica e nel 1833 rappresentava il suo paese a Madrid. Entrò nella Camera dei lords nel 1839. Un anno dopo era membro del gabinetto sotto il titolo di lord custode del sigillo privato. Lord Clarendon passò quindi col tempo per vari ministeri e presiedette più volte a quello degli affari esteri. In tale officio lo colse la morte.

CONSIGLIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO.

A mente dell'articolo 3 del regolamento 4 aprile 1869 pel conferimento di posti gratuiti nei convitti nazionali si notifica che tre saranno i posti vacanti al fine del corrente anno scolastico nel Convitto nazionale di Torino;

Cioè: 1 per il corso classico
2 per il corso tecnico.

Questi posti saranno conferiti per concorso di esame ai giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiti gli studi elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito d'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto per cui concorrono o di altro parimente governativo.

Gli esami di concorso avranno cominciamento il dì 16 del prossimo agosto nel R. liceo C. Cavour.

Per essere ammessi agli esami i candidati dovranno presentare prima del 1° agosto;

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, acer-

tata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Torino, 29 maggio 1870.

Il Prefetto presidente RADICATI.

PREFETTURA DI NOVARA

Concorso ai posti gratuiti nel Convitto nazionale di Novara

Sono vacanti tre posti gratuiti, uno pel corso classico, e due pel tecnico nel Convitto nazionale di Novara a cominciare dall'anno scolastico 1870-71.

Essi saranno conferiti per concorso di esame ai giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito di età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o d'altro parimenti governativo.

Gli esami per questo concorso, che comincieranno il giorno 17 del prossimo agosto nel R. liceo di questa città, avvengono per doppia prova, scritta ed orale.

La prova scritta per gli alunni che hanno appena compiuto il corso elementare consiste in un componimento italiano ed in un quesito di aritmetica; per quelli del corso secondario classico, in un componimento italiano e in una versione dal latino, corrispondente agli studi fatti; per gli allievi tecnici, in un componimento italiano, e in un quesito di aritmetica, serbata la medesima corrispondenza.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti.

I posti sono conferiti in ordine di merito a quei concorrenti che ottennero non meno di 7/10 distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nella orale, dando a parità di voti la preferenza a quelli di più ristretta fortuna.

Per essere ammesso al concorso, ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto nazionale, entro il 31 luglio prossimo:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità lasciatogli o dalla podestà municipale o da quella dell'istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, e lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti vogliono essere stesi su carta da bollo da centesimi 55.

Novara, 5 giugno 1870.

Il Prefetto: ZOPPI.

DIARIO

A Londra, la Camera dei lords continuò, nella tornata del 24 giugno, la discussione della clausola terza del *bill* agrario per l'Irlanda; detta clausola riguarda i compensi ai locatari. L'opposizione dei tories viene man mano alterando e mutando l'indole del *bill* con emendamenti che, combattuti sempre dal governo, vengono generalmente dalla Camera approvati. Così avvenne che, avendo il duca di Richmond proposto che i proprietari fossero esonerati dall'obbligo di compensare i cessionari, quando il locatario avesse ceduta la sua locazione senza il consenso del proprietario stesso, lord Granville vi si oppose, ma la proposta del duca di Richmond fu approvata con 138 voti contro 89. Lo stesso duca di Richmond propose il termine di anni ventuno (in luogo di trentuno, come nel *bill* votato dalla Camera dei comuni), oltre il quale il proprietario sia esonerato dall'obbligo di compenso; e anche questo emendamento, non ostante che fosse combattuto dal lord cancelliere, fu approvato da 140 voti contro 111. Quindi lord Salisbury propose un altro emendamento, a' termini del quale l'obbligo del compenso, in caso di evizione, cessasse per le locazioni al di sopra delle 50 lire sterline, in luogo di 100, come nel progetto governativo, già approvato dalla Camera dei comuni. Benchè lord Granville dichiarasse che questo emendamento, se fosse votato, comprometterebbe l'esito finale del *bill*, e non ostante che fosse combattuto dallo stesso duca di Richmond, tuttavia la Camera, passata al voto per divisione, lo approvò con una maggioranza di 119 voti contro 111. Finalmente la Camera votò la clausola terza modificata dai detti emendamenti.

La Camera dei comuni continuò, nella tornata del 24, a disputare se avesse ad essere immediatamente discusso in Comitato il *bill* sull'istruzione; la Camera, dopo un vigoroso discorso del signor Gladstone, deliberò di portare il *bill* in Comitato; questa risoluzione fu presa colla maggioranza di 421 voti contro 60.

Nella sua tornata di venerdì il Corpo legislativo di Francia ha continuato a discutere il progetto relativo alla nomina dei sindaci. L'emendamento del signor di Choiseul, inteso ad accordare la elezione dei sindaci al suffragio universale, fu respinto dopo che il suo autore lo ebbe svolto e dopo che il ministro dell'interno gli ebbe risposto.

Parlò poscia il signor Giulio Favre in appoggio del suo controprogetto, in virtù del quale la elezione dei sindaci si sarebbe deferita al Consiglio municipale. Gli rispose il ministro guardasigilli signor Ollivier, e da un lato e dall'altro la discussione fu condotta in modo da assumere il carattere e le proporzioni di una questione politica. In ultimo, anche il controprogetto del signor Favre fu respinto con 187 voti contro 55.

L'*Echo du Parlement*, di Brusselle, annunzia che il signor conte de Theux, il quale era già stato ricevuto il giorno prima in udienza dal re, si è recato il giorno 24 al castello di Laeken accompagnato dal barone di Anethan, vicepresidente del Senato. Il signor de Theux di Meylandt, membro della Camera dei rappresentanti, è uno dei capi del partito cattolico. Egli fu ministro tre volte dal 1831 al 1832, dal 1834 al 1840 e dal 1846 al 1848. Il barone d'Anethan ha conservato il portafoglio della giustizia dal 1843 all'agosto del 1847, epoca dell'avvenimento del partito liberale. L'*Indépendance Belge* non crede più al mantenimento del gabinetto dimissionario neppure a titolo provvisorio. Esso racconta che nell'ultimo consiglio dei ministri tenutosi il 24 a Brusselle, il re si è congedato dai suoi ministri colla più grande affabilità, ma senza dar loro a divedere in nessuna guisa quali sieno le sue intenzioni.

La *Tegespresse* di Vienna scrive che l'arciduca Alberto d'Austria parte alla volta di Varsavia per salutare l'imperatore di Russia.

A Berlino il presidente della Cancelleria federale ha annunciato al Consiglio federale che nella sessione del prossimo autunno verrà presentato un disegno di legge sulle società di assicurazioni. Il disegno di legge che sottomette ad una legge federale l'emissione della carta monetata, per parte dei governi confederati, è stato approvato dal Consiglio federale da 36 voti contro 7.

Il presidente degli Stati Uniti comunicò al Senato il testo di un articolo addizionale, che prolunga fino al 1° luglio prossimo il termine prefisso allo scambio delle ratifiche del trattato conchiuso colla Repubblica domenicana. Nel trasmettere questo documento al Senato, il generale Grant lo accompagnò con un messaggio, nel quale propone di modificare alcune stipulazioni.

La discussione del trattato pel taglio dell'istmo di Panama continuava nel Congresso di Colombia. Venne perciò prolungata la sessione legislativa ordinaria che doveva terminare il 30 aprile.

Convenzioni postali e di estradizione erano state sottoscritte, il 9 luglio 1869, dai plenipotenziari del Chilì e della Repubblica Argentina. Quegli atti furono ora approvati dai governi contraenti, e già ne furono scambiate le ratifiche a Santiago. Il ministro degli esteri del Chilì e il rappresentante della Confederazione Germanica del Nord presso detta Repubblica hanno parimenti scambiate le ratifiche di un atto addizionale al trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra la Repubblica del Chilì e lo Zollverein.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, data lettura di una proposizione di legge del deputato Musolino per la istituzione di una Banca di credito fondiario governativo, e respinta una proposizione presentata da parecchi deputati per variare le ore delle sedute pubbliche determinando che queste dovessero cominciare alle dieci e mezzo pomeridiane e protrarsi fino alle quattro del mattino, si proseguì la discussione dello schema sui provvedimenti finanziari. Fu approvata la parte di esso che riguarda il dazio consumo, delle disposizioni del quale trattarono ancora i deputati Villa-Pernice, Damiani, Mazzucchi, Mussi, Michelini, Serafini, Sineo, Rattazzi, Pissavini, Minghetti, Salaris, Peruzzi, Minervini, il relatore Chiaves e il Ministro delle Finanze.

Indi si cominciò la discussione della parte che concerne la tassa di ricchezza mobile, di cui ragionarono i deputati Bembo, Rattazzi, Maurogònato, Robecchi, il Ministro delle Finanze; ed essendosi proposto dal deputato Pescatore che l'art. 1° di tale parte della legge fosse rinviato all'altra parte risguardante le disposizioni relative ai comuni, fu chiesto il voto palese sopra questa mozione. La Camera la respinse con voti 198 contro 99.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Bombay, 27.

È arrivato ieri sera il piroscafo italiano *India*, comandante cap. Dodero, proveniente da Genova e Suez.

Parigi, 27.

Borsa di Parigi.

	25	27
Rendita francese 3 %	72 32	72 50
Id. ital. 5 %	59 67	59 85
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	415 —	420 —
Obbligazioni	249 50	250 —
Ferrovie romane	56 —	56 —
Obbligazioni	142 —	141 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.*	161 75	162 —
Obbligazioni ferr. merid.	173 50	173 —
Cambio sull'Italia	2 1/4	2 1/4
Credito mobiliare francese	248 —	240 —
Obblig. della Regia Tabacchi	— —	460 —
Azioni	667 —	672 —

Vienna, 27.

Cambio su Londra	— —	119 80

Londra, 27.

Consolidati inglesi	92 7/8	92 3/4

Londra, 27.

Questa mattina è morto lord Clarendon.

Vevey, 27.

La duchessa di Madrid ha dato alla luce un figlio.

Londra, 27.

Lord Granville succederà probabilmente a lord Clarendon.

Parigi, 27.

Oggi la Commissione delle petizioni ha deciso con 8 voti contro 1, dietro domanda di Ollivier, di proporre l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione dei principi d'Orléans.

Cork, 27.

Ebbe luogo tra i militari e alcuni rivoltosi un conflitto che durò da sabato sera fino a domenica mattina. Esso non ebbe una grande importanza.

Nella giornata di domenica la collisione ricominciò: a mezzanotte la folla fu caricata dalle truppe e dalla polizia.

In alcune vie si erano formate delle barricate, le quali furono distrutte dalla fanteria. Lo sciopero è divenuto generale. Molte fabbriche si sono chiuse. Gli operai, che hanno già ottenuto un aumento di salario, ne domandano uno maggiore.

Per cura del Ministero dell'Interno è pubblicato il **Calendario generale del Regno pel 1870.** Esso è in vendita presso i principali librai della città al prezzo di lire **10.**

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 27 giugno 1870, ore 1 pom.

Il barometro si è alzato di 1 a 5 mm. su tutta la Penisola. Il cielo è sereno, ed il mare è calmo, meno nel canale d'Otranto dove è agitato. A Bari forte vento di nord-ovest.

Una burrasca, che ha presentemente il suo centro nel sud della Svezia, estende la sua azione sulla Russia, Austria, il Nord della Francia e l'Inghilterra: pare si diriga verso la Turchia.

Probabile si faccia sentire anche da noi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 27 giugno 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 757,3	mm 755,0	mm 755 0
Termometro centigrado	23,0	29,0	21,5
Umidità relativa	50.0	30,0	40,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	O debole	NO debole	NO debole

Temperatura massima . . . . + 29,0
Temperatura minima . . . . + 14,5
Minima nella notte del 28 giugno . . + 17,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Il furioso all'isola di San Domingo* — Ballo: *Nelly*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da L. Pezzana rappresenta: *L'amica Valeria*.

ARENA GOLDONI, ore 6 — La drammatica Compagnia diretta da A. Monti rappresenta: *L'amica Valeria*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 28 *giugno* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 genn. 1870		»	»	61 10	61 07 50	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0	» 1 aprile 1870		36 40	36 30	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	id.		»	»	85 85	85 80	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		»	»	78 90	78 80	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta)	» 1 genn. 1870	500	»	»	685	684	»	»	
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta	» 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	475
Imprestito Ferriere 5 0/0	»	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1870	1000	1945	1944	1950	1945	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	2380
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital.	»								
Obbl. Tabacco 5 0/0	»	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 genn. 1870	420	»	»	218	215	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» 1 genn. 1870	500	»	»	173	171 50	»	»	»
Dette	»	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 genn. 1870	500	»	»	363 50	365 »	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	»	500	»	»	448	445	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1870	500	»	»	»	»	»	»	178
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11	»	505	»	»	»	»	»	»	455
Dette in serie di una e due	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc.	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli	»	500	»	»	»	»	»	»	140
Nuovo impr. della città di Firenze	» 1 aprile 1870	250	»	»	»	»	»	»	216
Prestito a premi della città di Venezia		25	»	»	»	»	»	»	23
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0		500	»	»	»	»	»	»	375
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	61 50
3 0/0 idem	» 1 aprile 1870		»	»	»	»	»	»	36 50
Imprestito Nazion. piccoli pezzi	» id.		»	»	»	»	»	»	86

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 56	25 52
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		102 10	102
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 40	20 39
								Sconto Banca 5 0/0			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 61 07 50-10 f. c. — Impr. naz. 85 75-80-85-90 f. c. — Obbl. eccles 78 85 f. c. — Az. Banca Toscana 1944 cont. — *Prezzi di compensazione*: Rend. 5 0/0 61 10-Id. 3 0/0 36 30-Prest. naz. 85 80-Eccles. 78 80-Az. Banca Tosc. 1945-Id Banca Ital. 2380-Az. Tab. 684-Obbl. id. 475-Az. Livor. 215 Obbl. id. 172-Az. Merid. 363-Buoni id. 445-Obbl. id. 178-Obbl. dem. 455.

Il vicesindaco: GIUSEPPE DINA.

N. 20 dell'Avviso.

INTENDENZA DI FINANZA IN GROSSETO

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 25 luglio 1870 e nell'ufficio della R. Prefettura in Scansano, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infrascritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito pubblico al corso di Borsa pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale. Detti depositi potranno essere versati nella cassa del ricevitore demaniale in Scansano.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni della seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il cinque per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali degli avvisi d'asta saranno pagate per tutti i lotti compresi nell'avviso dall'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. presso questa Intendenza e nei rispettivi uffici del registro.

9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

10. Le passività sì ipotecarie che per censi, livelli, ecc., che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio.

Avvertenza. — Si procederà, a termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano, e degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale E. A. C.	SUPERFICIE in antica misura locale Staja	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	110	Magliano e Orbetello	Monaci Camaldolensi	Terreno prativo, seminativo e macchioso ceduo, detto *I prati nuovi e vecchi*, con frazione del fabbricato posto in Magliano, via Ricciotti.	76 31 13	586 »	65034 24	6503 42	5572 25	200 »

Osservazioni. — Per la più dettagliata ed esatta descrizione dei fondi che costituiscono il lotto suenunciato il Demanio si riporta alla perizia compilata dal signor Domenico Porciatti nel 18 luglio 1868 ed alle piante geometriche che la corredano, quali documenti trovansi annessi ai capitolati.

2025 Grosseto, 22 giugno 1870. *L'Intendente*: BERNAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Appalto delle RR. Fonti di Recoaro

AVVISO D'ASTA.

Rimasti deserti per difetto di concorrenti gl'incanti disposti con gli avvisi del 15 maggio e del 1° giugno s. c., si fa noto al pubblico che alle ore 3 pomeridiane del giorno di giovedì 7 del prossimo venturo mese di luglio, negli uffizi del Ministero delle finanze, posti in via Cavour, n. 63, e dinanzi all'illustrissimo signor direttore generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, si aprirà sotto le medesime condizioni dei precedenti, con avvertenza però che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non siavi che un solo offerente, un altro pubblico incanto ad estinzione di candela vergine per la concessione del suddetto appalto, e cioè:

Degli Stabilimenti delle Fonti minerali di spettanza demaniale esistenti nel comune di Recoaro in provincia di Vicenza.

Condizioni principali.

1. L'appalto avrà la durata di anni ventiquattro e mesi sette, e comincierà col 1° giugno del volgente anno 1870, per finire col 31 dicembre dell'anno 1894.

2. L'incanto verrà aperto in base al prezzo di annue L. 30,000, con la condizione di doversi la corrisposta annua, che emergerà dovuta per il primo quinquennio dello appalto, aumentare di un quinto della corrisposta medesima in ciascuno dei quattro quinquenni che succederanno al primo.

3. Nessuno potrà essere ammesso ad offerire all'incanto se prima non provi di avere fatto deposito della somma di L. 3,000 in contanti, ovvero in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa; il quale deposito sarà restituito subito dopo l'incanto a coloro che non rimasero aggiudicatari dell'appalto.

5. Le offerte in aumento al prezzo d'asta non potranno essere inferiori a lire 100.

5. A cautela dell'Amministrazione appaltante dovrà il deliberatario, entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, vincolare a favore dell'Amministrazione medesima un valore corrispondente ad una annualità di corrisposta, quale risulterà dalla media degli anni della durata dello appalto, e ciò sia mediante deposito di numerario, biglietti di Banca o cedole del debito pubblico al corso di Borsa nella cassa dei depositi e prestiti, o sia mediante formale annotazione di vincolo d'ipoteca sopra corrispondente certificato nominativo di pubblica rendita dello Stato.

6. Il pagamento dell'annuale corrisposta dovrà essere fatto dall'appaltatore in due eguali rate, la prima delle quali scadrà nel dì 31 luglio e la seconda nel dì 30 settembre di ciaschedun anno.

7. Il termine utile per l'aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo risultante dall'aggiudicazione, è fin d'ora stabilito in giorni 15 a partire dalla data di quest'ultima, e scadrà perciò alle ore 3 pomeridiane del dì 22 del prossimo venturo luglio.

8. Le spese tutte di pubblici incanti, del successivo contratto e delle relative consegne saranno a carico dell'appaltatore, non escluse le rispondenti tasse di registro.

9. I capitoli d'onere sono visibili a chiunque negli uffizi del Ministero delle finanze, non che in quelli di tutte le Intendenze provinciali di finanza.

Firenze, addì 18 giugno 1870.

Per detto Ministero

Il Direttore capo di Divisione
GERMANI.

2007

COMPAGNIA ANONIMA D'ASSICURAZIONE
A PREMIO FISSO
CONTRO I DANNI DEGL'INCENDI E DELLO SCOPPIO DEL GAS

stabilita in Torino, via San Filippo, n. 12

AUTORIZZATA DA S. M.

I signori azionarj sono avvertiti essersi dal Consiglio di amministrazione in sua seduta delli 22 andante fissato il Convocato Generale per il giorno tredici del venturo luglio, alle ore una pom., nelle solite sale di questa Direzione, situate nel palazzo della Cisterna, via San Filippo, n. 12, piano terreno, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Approvazione del resoconto dell'esercizio 1869.

2° Nomina di tre amministratori in surrogazione dei signori cav. Carlo Montaldo, Luigi Ostorero e cav. Giovanni Giacomo Pollone, scaduti dalle loro funzioni per aver terminato il triennio.

3° Nomina di due azionari per la verifica dei conti, a mente dell'art. 28 degli statuti, per riferirne alla prossima riconvocazione dell'assemblea.

Si fa presente ai signori azionari che non intervenendo nella prima adunanza il numero voluto, si procederà ad una seconda in cui a termini del Regio decreto 14 febbraio 1850, basterà, invece di venti, l'intervento di soli 12 azionari.

Per assistere alle adunanze dovrà l'azionario possedere almeno dieci azioni (modificazione all'art. 19 degli statuti, approvata con Regio decreto 26 giugno 1856).

Torino, addì 28 giugno 1870.

2016 *L'Agente Centrale*: E. CHARENCE.

COMMISSARIATO GENERALE
DELLA REGIA MARINA NEL PRIMO DIPARTIMENTO

Avviso d'asta.

Si notifica che nel giorno 12 luglio 1870, alle ore 1 pom., si procederà alla Spezia, nella sala degli incanti, sita negli uffici del commissario generale del 1° dipartimento Marittimo, nella casa Perazzo, presso la darsena interna dalla parte di ponente, avanti il commissario generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto del

Trasporto e maneggio del carbon fossile della R. Marina nel Porto di Genova durante il periodo di due anni calcolato ascendere a lire 20,000 annue circa.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il commissariato generale, sito nella Regia Darsena, in tutte le ore d'uffizio di ciascun giorno.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni ventidue decorrendi dalle ore 1 pom. del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sul prezzo d'asta un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare la somma di L. 2,000 in contanti o in cartelle del debito pubblico al prezzo corrente, nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Le offerte per questa impresa, accompagnate dal prescritto deposito, saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai commissariati generali degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo commissariato prima dell'apertura dell'incanto.

Per le spese d'incanto si depositeranno L. 130 oltre la tassa di registro.

Spezia, 20 giugno 1870.

Il Sottocommissario ai contratti
G. S CANEPA.

1954

Citazione
a termine dell'articolo 146 Codice di procedura civile.

Piacenza, questo giorno quindici giugno mille ottocento settanta.

Sulle istanze del signor Fiorani Giuseppe, orologiaio residente in Piacenza, via San Raimondo, n. 45, ammesso al gratuito patrocinio dei poveri con decreto della competente Commissione presso questo tribunale civile e correzionale in data trenta (30) giugno 1869.

Io sottoscritto Ippolito Brizzolesi, usciere presso la pretura del mandamento Sud di Piacenza, notifico per tutti gli effetti di legge a ciascuno delli signori Giuseppe e Luigi fratelli Gervasi, del fu Vincenzo, luogotenente il primo, e sottotenente il secondo nel battaglione 11° dei bersaglieri, residenti il primo a Faenza, il secondo a Sassari, Gervasi Ildebranda, del fu Giacomo, ed al marito suo per l'autorizzazione, signor Gennini conte Ercole impiegato civile, residenti e domiciliati in Piacenza - Gervasi Eugenio e Vittorio fratelli pure del fu Giacomo, residenti in Piacenza - Dottor Gervaso, causidico, Giuseppe, Francesco, impiegati civili, e Giuseppa, di Carlo, e della fu Annunziata Guani, fratelli e sorella Gervasi, residenti in Piacenza, ad eccezione di Giuseppe che è residente a Reggio - Gervasi Teresa vedova Brizzolara - Gervasi Paola vedova di Gaetano Zucchi, residenti in Piacenza - Secchi De Casali Giovanni Francesco fu Luigi, residente nella città di Elisabetta, Stato di New York - Visai Anna e Giovanni fratello e sorella delli furono Luigi, e Giuseppa Secchi, residenti in Piacenza - Giovanni ed Elisa fratelli e sorella Guani, e al marito di quest'ultima per l'autorizzazione - Rebuffi Ferdinando, sarto, residenti in Piacenza - Dott. Gian Domenico Mazzocchi del fu Giuseppe, avvocato residente a Milano - Fascina Maddalena, residente a Torino, qual madre avente la patria potestà delli suoi figli minori Carlo, Filippo, Pietro, Efizio e Luigia Ratti, del fu Alessandro, e questi già del fu Giovanni - Frigerio Carlo fu Francesco, residente a Torino, qual tutore delle minori Giulia, Carolina ed Eugenia sorelle Ratti del fu Saverino, già figlio questi di detto fu Giovanni - Luigi Gervasi, residente in Piacenza - Pallaroni dottor Pietro, medico residente a Castel San Giovanni - Scribani conte Carlo, residente a Parma, qual padre del minore Pompeo, e conte Augusto Scribani, domiciliato a Parma, quali eredi tutti della Teresa Mazzacchi Illica, ai quali per tutti gli effetti di legge, notifico, ripiglio:

1° La scritta privata in data 25 maggio 1869, mediante la quale il parroco di San Martino in Borgo di Piacenza cede al richiedente Fiorani la somma di lire italiane mille, che ad esso Colombi legò la detta defunta Illica Mazzacchi Teresa col suo testamento segreto consegnato alle minute del notaio Peracchi Gaetano nel dì 7 agosto 1852, pubblicato il 15 febbraio 1866, con verbale del notaio medesimo; atti tutti debitamente registrati in Piacenza, il primo il dì 13 febbraio 1866 al volume 10, fol 157, n. 305, e il secondo il 15 febbraio stesso al volume 10, fol 166, numero 352.

La detta scritta privata di cessione è del tenore seguente:

Piacenza, il 25 maggio 1869.

Il sottoscritto don Stefano Colombi, parroco della chiesa di San Martino in Borgo di qui, cede al signor Fiorani Giuseppe, orologiaio residente in Piacenza, la somma di italiane lire mille, che ad esso Colombi legò l'ora defunta Teresa Mazzocchi Illica col suo testamento segreto consegnato alle minute del notaio Peracchi nel dì 7 agosto 1852, pubblicato nel 15 febbraio 1866, atti tutti debitamente registrati nel giorno 13 febbraio 1866.

Questa cessione viene fatta dal Colombi ed accettata dal Fiorani per la somma di italiane lire novecento cinquanta, pari ed a soldo di altrettante dal Colombi dovute al Fiorani. Assieme al capitale il Colombi cede anche tutti gl'interessi decorsi e decorrendi.

Il Fiorani si sottopone a sostenere del proprio tutte le spese della presente sua registrazione, non che tutte le altre necessarie per ottenere dalla successione Mazzocchi il pagamento del capitale e frutti.

Il Colombi garantisce la esistenza ed esigenza della somma ceduta come sopra.

Firmati all'originale: Stefano prevosto Colombi - Fiorani Giuseppe.

Menzione del Registro.

Registrata a Piacenza il 9 giugno 1869 al volume 12, n. 1165 Esatto lire cinque e decimo, lire 5 50. — Il contabile firmato: Malazzani.

2° L'istanza ed il decreto prescritti dall'articolo 146 Codice processura civile che sono del tenore seguente:

Istanza.

Tribunale civile e correzionale di Piacenza.

Fiorani Giuseppe, residente in Piacenza, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto emesso nel 30 giugno 1869 dalla Commissione istituita presso questo tribunale, a mezzo del sottoscritto

Espone:

Per atto privato 25 maggio 1869, debitamente registrato, esso Fiorani rendevasi cessionario della somma di lire mille, di cui la defunta donna Teresa Mozzacchi col suo testamento segreto 7 agosto 1852, consegnato agli atti del notaio Peracchi nel dì 9 febbraio 1866, faceva legato a favore di don Stefano Colombi, parroco di questa città nella chiesa di San Martino in Borgo; legato che gli eredi dell'Illica Mazzocchi si ricusano di pagare, sicchè esso Fiorani è nella necessità di costringerveli giudizialmente nanti una delle preture di questa città.

Gli eredi dell'Illica Mazzocchi sono li Giuseppe e Luigi, fu Vincenzo Gervasi, luogotenente il primo, e sottotenente il secondo nell'11° battaglione bersaglieri, residenti il primo a Faenza, il secondo a Sassari - Gervasi Ildebranda fu Giacomo, in Gemmi conte Ercole, residenti in Piacenza - Dottor Gervaso, Giuseppe, Francesco, e Giuseppa Gervasi, di Carlo e della fu Annunziata Guani, tutti residenti a Piacenza, meno Giuseppe che risiede a Reggio d'Emilia - Gervasi Teresa vedova Brizzolara - Gervasi Paola vedova di Gaetano Zucchi, residente in Piacenza - Secchi De Casali Giovanni Francesco fu Luigi, residente nella città di Elisabetta, nello Stato di New York - Visai Anna e Giovanni fu Luigi, e fu Giuseppe Secchi, residenti a Piacenza - Giovanni ed Elisa Guani in Rebuffi Ferdinando, residenti in Piacenza - Avv. Gian Domenico Mazzocchi fu Giuseppe, residente in Milano - Fascina Maddalena vedova di Alessandro Ratti, del fu Giovanni, qual madre avente patria potestà e rappresentanza dei minorenni suoi figli Carlo, Filippo, Pietro, Efizio e Luigia Ratti, residenti in Torino - Frigerio Carlo fu Francesco, residente in Torino, qual tutore delli minorenni Giulia, Carolina ed Eugenia Ratti, fu Severino, fu Giovanni - Gervasi Luigi, residente in Piacenza - Pallaroni dottor Pietro, residente a Castel San Giovanni - Scribani conte Carlo, qual padre del minorenne conte Pompeo Scribani, residente in Parma - Scribani conte Augusto, domiciliato a Parma.

Atteso il numero di detti eredi e la diversità di rispettiva loro residenza e domicilio riuscirebbe sommamente difficile la notificazione ai medesimi della citazione nei modi ordinari.

Chiede:

1° Perchè a senso dell'articolo 146 Codice procedura civile piaccia a questo tribunale autorizzare esso Fiorani a poter far eseguire la detta citazione e notificazione della cessione suddetta per pubblici proclami.

2° Di designare quelli fra detti eredi a cui la citazione dovrà essere intimata nei modi ordinari.

Si uniscono alla presente i surricordati decreto, testamento, atto di deposito ed atto di cessione.

Piacenza, 8 febbraio 1870.

Firmato: Perinetti - Sottoscritto: Cerutti.

Decreto.

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio;

Sentita la relazione del giudice avvocato Bernardi;

Veduto il soprascritto ricorso, non che le conclusioni del Pubblico Ministero, scritte appiedi del medesimo;

Atteso che avuto riguardo al numero delle persone da citare e specialmente alla diversa e lontana residenza di alcuna di esse, fra le quali havvi persino chi risiede in America può ritenersi assai difficile la citazione delle medesime nei modi ordinari;

Veduti gli articoli 146, 150, 151, 152 del Codice di processura civile,

Autorizza

Il ricorrente Fiorani Giuseppe alla citazione per pubblici proclami delle persone indicate nel ricorso pel fine nel medesimo esposto, e stabilisce per termine della comparizione la prima udienza civile della pretura Sud di questa città, che avrà luogo cento ottanta giorni dopo la citazione che il ricorrente dovrà fare eseguire non solamente mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*. ma eziandio nei modi ordinari riguardo a quelle fra le persone indicate nel soprascritto ricorso che sono residenti in questa città.

Piacenza, li quindici febbraio mille ottocento settanta.

Firmati nell'originale:
L. Cugini, presidente
O. Silva, giudice.
D. Bernardi, id.
Notaio Becchi, cancelliere

Registrato a Piacenza il 16 febbraio 1870 al volume 16, fol. 234, in ripetizione lire una e decimo.

Il contabile
Firmato: Malazzani.

Successivamente e sulle istanze di cui sopra, io usciere anzidetto e sottoscritto, ed in virtù di detto decreto, ho citato tutte le sunnominate persone a comparire legittimamente nanti l'illustrissimo signor pretore del mandamento Sud di Piacenza alla udienza civile ordinaria che dal medesimo sarà tenuta nel primo lunedì, non festivo che avverrà, trascorsi cento ottanta giorni da che della presente citazione ne sarà stata fatta inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questa città e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, ed alle ore dieci antimeridiane, e nel locale di sue solite sedute, posto in Piacenza stessa sulla piazza dei Cavalli, n. 96, per ivi, come il richiedente domanda e

Conchiude:

Sentirsi detti eredi della defunta Teresa Mazzocchi condannare a dover dare e pagare al richiedente Fiorani, qual cessionario del nominato parroco don Stefano Colombi, la surriferita somma di lire italiane mille come sopra legate a favore di questo ultimo dalla Mazzocchi col surriferito di lei testamento segreto, e che gli stessi eredi per rami insussistenti, e mendicati pretesti si ricusano di pagare stragiudizialmente, e per sentirsi pure condannare ai relativi interessi legali sulle stesse lire mille dal 15 febbraio 1866 in avanti e sino all'effettivo pagamento e nelle spese del giudizio, scritti e vacazioni compresi.

Si offrono ai citati in comunicazione i titoli impiegati, con dichiarazione che non comparendo si procederà nel giudizio anche in loro contumacia a norma di legge.

Copia del presente atto è stata da me stesso usciere significata ed intimata mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* alli detti Giuseppe e Luigi fratelli Gervasi fu Vincenzo, Giuseppa Gervasi di Carlo, Pallaroni dottor Pietro, Secchi De Casali Giovanni Francesco, Frigerio Carlo, Scribani conte Carlo, conte Augusto Scribani e Fascina Maddalena.

1917 IPPOLITO BRIZZOLESI, usciere.

Estratto di provvedimento giudiziario.

Si avvisa che sopra istanza di Costante e Francesco Corbetta fratelli germani, e di Antonio Belletti quale legale rappresentante dei propri figli minori Romeo e Pietro fratelli uterini, e tutti quali unici eredi legittimi di Antonio Corbetta delli furono Giov. Battista ed Emilia Cantaluppi di Como, da dove ebbe ad assentarsi fino dal 1857 senza più farvi ritorno, patrocinati dal sottoscritto loro procuratore avvocato Majocchi, diretta ad ottenere la dichiarazione d'assenza di esso Antonio Corbetta e l'immissione nel possesso provvisorio dei di lui beni con cauzione, la Camera di consiglio del R. tribunale civile di Como con decreto 15 marzo p. p. ordinò che siano assunte le informazioni prescritte dall'art. 23 del vigente Codice civile.

1966 AVV. MAJOCCHI.

Estratto di bando.

In esecuzione di sentenza proferita dal tribunale civile di Grosseto sotto dì 19 aprile 1870, ed in adempimento all'ordinanza presidenziale del dì 23 giugno stante, la mattina del 2 agosto 1870, a ore undici precise, nella sala delle udienze di detto tribunale civile, residente in Scansano, saranno posti all'incanto gli appresso descritti immobili espropriati in danno di Valentino Bartolommei di Castiglion della Pescaia, alle richieste del signor Massimiliano Cappugi di Castel Martini, presso Pistoia, e così:

1° Un appezzamento di terreno vitato, della estensione di ettari 6, e ari 26 circa, con casetta ad uso di lavoranti, posto nel territorio di Castiglion della Pescaia, rappresentato al catasto del comune di questo nome dalle particelle di numeri 301, 302, 195, 201, 204, 205 e 300 in sezione L, a confine della strada delle Storte, Propositura, Benefizio del Rosario, Gentili, Bersotti, se altri, ecc.

2° Altro appezzamento di terreno detto il Prato della Valle, presso Castiglion della Pescaia, della estensione di ettari 1, ed ari 67 circa, rappresentato all'estimo di detto comune dalla particella di n. 243 in sezione L, a confine Casini, Borgo della Valle, Commenda Concini, Ghelardi, se altri, ecc.

La vendita sarà eseguita sotto le condizioni tutte scritte nel bando del quattordici giugno 1870, e chiunque vorrà essere ammesso ad offrire all'asta, oltre il decimo del prezzo, dovrà aver depositate in precedenza lire 400 per dire al primo lotto, e lire 200 per dire al secondo lotto, qual somma resta a far fronte all'importare approssimativo delle spese d'incanto, vendita, trascrizione, ed altre relative.

Si avvisa inoltre che con la menzionata sentenza del 19 aprile 1870 il tribunale prefisse per i creditori il termine di giorni trenta a presentare le loro domande di collocazione e respettivi titoli all'effetto della graduatoria, e che alle operazioni a questa relative delegò il giudice signor avvocato Emilio Pannilini.

Li 23 giugno 1870.

2023 FELICE BECCHINI, proc.

Avviso.

Si rende noto che da questo tribunale provinciale in senato di commercio, sopra istanza 10 corrente mese, n. 3376, di Abramo Calma, commerciante di qui, la di cui ditta è inscritta negli Atti di questa Camera di commercio, venne con odierna deliberazione avviata la procedura di componimento amichevole contemplato dalla legge 17 dicembre 1862 sopra la sostanza mobile ovunque esistente, e sulla sostanza stabile esistente nella parte di questo Stato, ove è in vigore detta legge, nominato in commissario giudiziale questo notaio dott. Cesare Bertolini pel sequestro della sostanza dimessa dalla nominata ditta e successiva inventarizzazione ed amministrazione della sostanza medesima, a termini dei combinati §§ 8 e 17 della più volte menzionata legge, ed eziandio per la direzione della pertrattazione di amichevole componimento riguardo alla sostanza stessa, ritenuta frattanto la sospensione di ogni pagamento, ed avvertiti i creditori che la citazione per le pratiche sopraccennate, e per l'insinuazione dei crediti all'uopo necessaria verrà loro notificata separatamente.

Il che sarà affisso nei soliti luoghi di questa città, inserito per tre volte nelle Gazzette Ufficiali di Firenze e Mantova, e comunicato ad ogni creditore conosciuto a termini di ragione.

Dal R. tribunale provinciale.

Mantova, 12 giugno 1870.

Il dirigente
MOLINARI

1918 FRANCHI, direttore.

Estratto per purgazione d'ipoteche.

Con decreto del signor presidente del tribunale civile di Firenze del dì 13 giugno corrente, proferito sopra ricorso dei signori Emilio Natale Giovanni e Olinto Ricceri, possidenti domiciliati nel comune di Greve ed elettivamente in Firenze presso il dottor Carlo Benedettini, che hanno surrogato al defunto dottor Gesualdo Bardini, è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione dei creditori del signor Orlando del fu Domenico Orlandini aventi diritto alla distribuzione di lire 1263 60 e relativi frutti, prezzo di un appezzamento di terreno rappresentato al catasto della comune di Greve in sezione B dalle particelle di n. 710, articolo di stima 297, con rendita di lire 7 56, da essi acquistato dal signor Orlando Orlandini col pubblico istrumento del 15 marzo 1867, rogato Golini, e registrato a Firenze nel giorno stesso, debitamente trascritto all'uffizio delle ipoteche di Firenze nel dì 28 marzo successivo, vol. 8, articolo 154, ordinato ai creditori di depositare nel termine di giorni quaranta dalla notificazione le loro domande di collocazione motivate, e delegato il giudice signor Lorenzo Bonci per la istruzione del relativo giudizio per procedersi quindi dal tribunale alla emanazione della sentenza graduatoria, in ordine alla quale i signori comparenti hanno con atto notificato a tutti i creditori iscritti dichiarato ed offerto di esser pronti al pagamento del citato prezzo e relativo frutto alla ragione del cinque per cento all'anno dal 15 marzo 1867 in appresso.

Firenze, li 27 giugno 1870.

2021 Dott CARLO BENEDETTINI, proc.

Editto.

Il giudice delegato al fallimento di Emilia Pioner vedova Del Pillo, sulle istanze della medesima e del sindaco definitivo al di lei fallimento, ha prorogata l'adunanza del concordato alla mattina del 6 luglio prossimo futuro.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 24 giugno 1870.

2031 CESARE MATUCCI, vicecanc.

Avviso.

Il cancelliere del tribunale civile di Volterra fa noto che non avendo avuto luogo all'udienza del 30 maggio 1870 tenuta dal suddetto tribunale la vendita della casa pignorata a danno del signor Benedetto Pagini di Volterra, il tribunale stesso, sulle istanze della Teresa Mariani nei Leoni, rappresentata dal suo procuratore legale dottor Raffaello Falugi, ordinò il reincanto della casa medesima collo sbasso del dieci per cento sul prezzo stato già ridotto, fissando per tale oggetto la udienza del 1° agosto 1870, ed alle condizioni tutte di che nel bando del 9 dicembre 1869.

Per lo che:

La casa suddetta, situata in Volterra, valutata lire 6359, sarà posta all'incanto per lire quattromila cento venti e centesimi sessantaquattro.

Volterra, dalla cancelleria del tribunale civile.

Li 5 giugno 1870.

Il cancelliere
A. BACIOCCHI.

2022

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Giovanni Giusti di Roccastrada, nella sua qualità di tutore della minorenne Vittoria Giusti, debitamente autorizzato con deliberazione consigliare del 29 maggio prossimo passato Amalia ed Assunta Domenicali, domiciliate c. s. ed assistite dai respettivi mariti con atto del dì 29 maggio detto hanno dichiarato di accettare con benefizio d'inventario per tutti gli effetti di ragione la eredità relitta dal fu Francesco Domenicali loro respettivo padre ed avo materno, morto *ab intestato* sotto dì 2 maggio detto.

Dalla cancelleria del mandamento in Roccastrada.

Li 20 giugno 1870.

2014 A. GRASSELLINI, canc.

INTENDENZA DI FINANZA DI ANCONA

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di lunedì 11 luglio 1870, in una sala della prefettura di Ancona, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante per l'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di banca, sia in titoli del debito pubblico al corso di borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della Provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno per intiero a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle 4 pom., nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Ancona.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo d'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta ed allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE E VOCABOLO in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale E. A. C.	SUPERFICIE in antica misura locale Tav. Cent.	VALORE ESTIMATIVO dello stabile e sul quale si apre l'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	OSSERVAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	204	Osimo, vocabolo Fiume	Capitolo della cattedrale di Osimo	Predio con casa in un solo appezzamento, coltivato da Gardella Giuseppe. Distinto in mappa sezione Passatempo ai numeri 2 sub 1 A, 9, 10 e 11, dell'estimo di lire 42,160 89	44 28 60	442 86	66000	6600	3300	200	849	Figura nell'avviso d'asta numero 92, ora riesposto all'incanto a prezzo nuovamente ridotto.
2	203	idem	idem	Predio con casa, coltivato da Mazziero Pietro. Distinto in mappa sezione Passatempo ai numeri 2 sub 1 resto, 2 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, estimo lire 41,381 14	44 60 90	446 09	65000	6500	3250	200	417	Id.

2008 Ancona, li 20 giugno 1870. *L'Intendente:* PASQUALINO.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA